



Ufficio Stampa Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
Tel. 06 54936131 - Fax 06 5408282
e-mail ufficiostampa@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 8 maggio 2017

COMUNICATO STAMPA

“Consulenti del Lavoro presidio di legalità”

Nuova offensiva della Cgil nei confronti della Categoria. Il Consiglio nazionale prende le distanze e annuncia un'azione legale a tutela degli iscritti. “Nessuna minaccia alla tutela dei diritti dei lavoratori anche nei casi di dimissioni. Dai Consulenti del Lavoro il massimo dell'imparzialità nel rispetto delle leggi”.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro prende fermamente le distanze dall'azione propagandistica della Cgil della Lombardia relativa ad una presunta “minaccia alla garanzia di tutela dei lavoratori” che si affidano ai Consulenti del Lavoro per l'invio delle dimissioni on line.

Come è noto, i Consulenti del Lavoro sono tra i soggetti che possono inviare le dimissioni, per via telematica, collegandosi al portale di “cliclavoro”. Gli altri soggetti autorizzati sono: organizzazioni sindacali, patronati, enti bilaterali e direzioni territoriali del lavoro. Su un volantino distribuito dalla Cgil della Lombardia e divulgato anche via internet si legge che, per la Confederazione, questa situazione costituisce “una minaccia alla garanzia di tutela dei lavoratori”.

Ma le valutazioni del sindacato sono prive di ogni fondamento logico e legislativo. È il sistema normativo, dopo un attento e preciso iter parlamentare, ad attribuire alla Categoria la possibilità di inviare le dimissioni dei lavoratori, in coerenza con la legislazione giuslavoristica degli ultimi 15 anni. Con la Riforma Biagi (d.lgs. n. 276/2003), infatti, è stata attribuita ai Consulenti del Lavoro, per il tramite dei Consigli provinciali in qualità di “sedi protette”, la possibilità di certificare i contratti di lavoro e di conciliare eventuali controversie fra datori e dipendenti. Compiti fino a quel momento riservati solo agli uffici territoriali del lavoro e alle organizzazioni sindacali. Per poi passare alle funzioni di rappresentanza dei diritti dei lavoratori previsti dalla legge Fornero.

La funzione conciliativa è stata ulteriormente ampliata dall'intervento riformatore del 2015 (c.d. “Jobs Act”). Il d.lgs. 81/15, in materia di mansioni e contratto part-time, non solo individua nelle commissioni di certificazione le sedi deputate alla formalizzazione degli accordi individuali di modifica della mansioni e di flessibilità della distribuzione dell'orario nel rapporto di lavoro a tempo parziale. Ma riconosce, inoltre, al lavoratore la possibilità di farsi assistere da un Consulente del Lavoro, la cui figura esce definitivamente dal ruolo circoscritto di assistente esclusivo della parte datoriale.

La scelta del Legislatore si conferma netta e convinta nel riconoscere al professionista il ruolo di garante dei diritti del lavoratore. Il d.lgs. n.23/15 introduce, infine, l'offerta di conciliazione preventiva per i licenziamenti dei lavoratori soggetti al c.d. regime delle “tutele crescenti” (assunti dal 7 marzo 2015). La validità dell'intera procedura è subordinata al fatto che si svolga in una delle sedi protette, fra le quali, per



espressa previsione di legge, le Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Questo, in definitiva, il quadro normativo di riferimento che assegna chiaramente ai Consulenti del Lavoro un ruolo di equidistanza e terzietà rispetto alle parti del rapporto di lavoro. Di fronte all'ennesimo attacco, il Consiglio nazionale annuncia di aver dato mandato ai propri legali per **avviare ogni azione mirata alla tutela dell'onorabilità** degli iscritti all'albo e dei valori che la Categoria rappresenta, la cui attività è vigilata dal Ministero del Lavoro.